

Causa Piazzì c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 2 novembre 2010 (ricorso n. 36168/09)

Separazione dei coniugi – provvedimenti riguardanti il figlio minore - omessa esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita – inefficacia delle misure atte a garantire il diritto di visita – violazione del diritto alla vita privata e familiare – sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall'art. 8 CEDU -- sussiste.

Integra la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre al figlio minore.

Fatto. Da una coppia, sposata nel 1989, era nato un figlio nel 1991. Nel 1993 i coniugi si erano separati consensualmente e il figlio era stato affidato alla madre, con riconoscimento al padre del diritto di visita. Successivamente al divorzio, la madre si era rivolta a un legale al fine di ingiungere all'ex-coniuge di non incontrare più suo figlio, alla luce di alcune rivelazioni del minore che aveva riferito di aver subito delle molestie sessuali da parte del padre.

In ragione delle difficoltà incontrate nell'esercizio del suo diritto di visita, il ricorrente a sua volta aveva adito il tribunale per i minori di Venezia, lamentando che la sua ex-moglie aveva influenzato negativamente suo figlio. Con un decreto del 19 giugno 2002, il tribunale di Venezia aveva affidato la custodia del bambino ai servizi sociali, con mantenimento del collocamento del bambino presso il domicilio della madre ed ordinò una perizia tesa a verificare se da parte dei genitori erano stati tenuti dei comportamenti pregiudizievoli per il bambino. La perizia dello psicologo, premessa l'incapacità di entrambi i genitori di esercitare le funzioni genitoriali, dava conto dei tentativi della madre di mettere il bambino contro il padre e che le molestie riferite erano probabilmente frutto dell'immaginazione del minore.

Con un decreto del 1° dicembre 2003, il tribunale per i minori di Venezia aveva autorizzato il ricorrente ad incontrare il figlio in presenza degli assistenti sociali ogni quindici giorni, secondo le modalità stabilite dagli stessi servizi sociali. Nel corpo del provvedimento, il tribunale aveva rilevato che la madre aveva tenuto consapevolmente un comportamento destinato ad escludere tanto il padre che le autorità competenti, interrompendo di fatto ogni rapporto del bambino col padre. Il tribunale aveva quindi argomentato che fosse nell'interesse del minore recuperare il rapporto con suo padre, con il sostegno psicologico di uno psicoterapeuta scelto dai genitori.

Senonché, per tutto il 2004, il 2005 e fino al settembre 2006 in via di fatto i servizi sociali non avevano consentito incontri del Piazzì con il minore. Viceversa, nell'autunno del 2006 il ricorrente si era rifiutato a più riprese di incontrare gli esponenti dei servizi sociali.

Con un nuovo provvedimento del 2008, il tribunale dei minori aveva preso atto che dal 2001 il Piazzì non aveva più visto suo figlio e che al precedente provvedimento del 2003 non era stata data esecuzione. Tuttavia, tenuto conto del rifiuto del minore di rivedere il padre, esso aveva ordinato ai servizi sociali di vigilare sul comportamento della madre (ritenuta dal padre responsabile di aver stimolato nel minore un sentimento di ostilità nei suoi confronti) e di farsi carico della situazione psicologica del minore.

Il Piazzì successivamente e fino al giugno 2009 – per verificare se la seconda pronuncia del tribunale avesse trovato attuazione – aveva domandato ai servizi sociali se avessero visto il figlio ma ne aveva ottenuto risposta negativa. Egli aveva quindi proposto appello avverso il decreto del tribunale dei minori del 2008. Ma la corte d'appello lo aveva respinto sia perché dagli atti risultava la volontà del figlio di non rivedere il padre sia perché ormai il ragazzo era prossimo alla maggiore età.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ricordato la portata dell'art. 8 CEDU, il quale, sebbene abbia sostanzialmente lo scopo di tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da simili ingerenze: a tale obbligo negativo, infatti, possono accompagnarsi degli obblighi positivi inerenti il rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi ultimi possono implicare l'adozione di misure tese al rispetto della vita familiare anche nei rapporti interpersonali, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti a garantire i diritti legittimi degli interessati così come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dalla constatazione del fallimento di tutti gli sforzi profusi dalle autorità nazionali per garantire il diritto di visita del ricorrente non poteva farsi discendere automaticamente l'inadempimento dello Stato agli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione. Sul punto è stato ribadito che l'obbligo per le autorità nazionali di adottare provvedimenti specifici per consentire il ricongiungimento di un genitore con il figlio non è assoluto e che la comprensione e la cooperazione di tutti gli interessati costituisce sempre un fattore importante. Sebbene le autorità nazionali debbano adoperarsi per stimolare siffatta collaborazione, un obbligo di ricorrere in questi casi alla coercizione non può che essere limitato, dovendosi tenere in considerazione gli interessi, i diritti e le libertà delle persone coinvolte e, *in primis*, l'interesse preminente del minore e dei diritti che l'art. 8 gli riconosce.

Pertanto, ai fini della valutazione dell'assolvimento degli obblighi positivi che incombono sullo Stato ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre verificare se le autorità hanno preso tutte le misure necessarie che si possono ragionevolmente esigere da esse per facilitare il ricongiungimento tra il ricorrente e il figlio.

A tale riguardo, la Corte EDU, pur riconoscendo la difficoltà e la delicatezza del caso e che nel trattarlo il nostro Paese godesse di un certo margine di discrezionalità, ha affermato che il comportamento tenuto dall'autorità giudiziaria, che aveva delegato ai servizi sociali la concreta gestione della questione senza svolgere verifiche efficaci e tempestive sull'esecuzione dei propri provvedimenti – con particolare riferimento al diritto di visita del padre – è ridonato in danno del ricorrente, il quale – trascorsi gli anni – è stato messo innanzi al fatto compiuto.

La Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della lunghezza delle procedure e della inefficacia delle misure adottate per far rispettare il diritto di visita del ricorrente o, almeno, per permettergli di ristabilire i rapporti con il figlio minore.

Infine la Corte, accertata la sussistenza di un danno morale non riparabile con la sola constatazione della violazione, ha concesso secondo equità la somma di 15.000,00 euro all'interessato, nonché la somma di 5.000,00 euro per le spese processuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Art. 41 CEDU – Equa soddisfazione

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – obblighi positivi dello Stato: *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99, § 53, *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02, § 82, *Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96, § 128.